



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 45/18 DEL 21.12.2010

**Oggetto:** Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Parziale modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il Consiglio Regionale nella seduta del 18 novembre 2010 ha approvato un Ordine del giorno con cui impegna la Giunta regionale ad apportare alcune modifiche ai criteri per la predisposizione e l'assegnazione dei finanziamenti dei Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità di cui alla legge n. 162/1998, individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 del 18.10.2010.

In particolare l'Ordine del giorno impegna la Giunta regionale:

- 1) a salvaguardare i livelli di assistenza finora garantiti dalla corretta applicazione della legge alle persone in situazione di handicap grave, ridefinendo i criteri secondo i principi di ulteriore equità e ragionevolezza;
- 2) a confermare una disponibilità di risorse sufficienti a garantire il livello della spesa effettiva del 2010;
- 3) a impegnarsi, nel caso ciò fosse necessario, a proporre al Consiglio regionale di incrementare le risorse fino ad un limite di 116 milioni di euro;
- 4) a far sì che in caso di aumento consistente dei piani finanziati con le nuove richieste in via di presentazione, e quindi di una sufficienza di fondi a garantire gli stessi livelli di quest'anno, una eventuale riduzione si applichi in percentuali identiche a tutti i piani;
- 5) a sottoporre al parere dalla Commissione competente i nuovi criteri da elaborare.

L'Assessore, tenuto conto dell'ordine del giorno citato e della conclusione del dibattito sulle mozioni n. 95 e n. 98 sulla deliberazione della Giunta n. 34/30 del 2010 e in considerazione della volontà comune su una rivisitazione dei criteri secondo principi di ulteriore equità e ragionevolezza, propone, in forma sperimentale, una parziale modifica dei criteri di cui all'allegato A alla



deliberazione sopra citata e conseguentemente della modica delle Schede B – Scheda Salute e Scheda C – Scheda Sociale allegate.

Le modifiche apportate, continua l'Assessore, tenuto conto anche delle raccomandazioni in data 14 dicembre 2010 della Settima Commissione consiliare, riguardano in particolare:

a) Finanziamento piano personalizzato: l'unico requisito richiesto per poter presentare la richiesta di finanziamento del piano personalizzato di cui alla L. n. 162/1998, è il riconoscimento di handicap grave di cui alla L. n. 104/1992 art. 3 comma 3.

b) Fascia di età da 0 a 3 anni: possono essere presentati i piani personalizzati con unico requisito quello indicato al precedente punto a).

Come stabilito con la deliberazione n. 34/30 del 2010, nell'allegato B – Scheda Salute, per l'attribuzione dei punteggi relativi ai bambini da 0 a 3 anni occorre considerare solo le voci significative per l'età del bambino (es. attribuire punteggio "0" alla voce "è capace di vestirsi o spogliarsi da solo?" se anche i bambini non disabili della stessa età non ne sono capaci, come per il parlare, mangiare, camminare, fare il bagno da solo, ecc.).

c) Eventuale riduzione percentuale dei piani finanziati: per il Programma 2010 e successivi i piani personalizzati presentati dai Comuni verranno finanziati a valere sulle disponibilità dei fondi regionali, delle assegnazioni statali e delle economie dei finanziamenti dei piani personalizzati relativi agli anni precedenti. In caso di insufficienza di fondi a finanziare tutti i progetti, si applicherà una riduzione in percentuale identica a tutti i piani presentati, sino alla concorrenza delle somme disponibili.

d) Compilazione Scheda Salute: La Scheda Salute - Allegato B, potrà essere compilata e firmata oltre che dal Medico di Medicina Generale anche dal Medico di struttura pubblica o dal Medico convenzionato che ha in cura la persona con disabilità. Ad eccezione di questa modifica la Scheda Salute rimane identica a quella allegata alla deliberazione della Giunta n. 34/30 del 18.10.2010.

Le schede già compilate a cura del Medico sono da considerarsi valide in quanto non sono state modificate né le singole voci né i relativi punteggi.

e) Soggetti aventi diritto: per il Programma 2010 la certificazione della disabilità, art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, deve essere posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Per le visite effettuate entro il 31 dicembre 2010 e la relativa certificazione definitiva non sia stata ancora rilasciata, in sostituzione di tale certificazione può essere presentata la dichiarazione della Competente Commissione che ha visitato la persona con disabilità attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992.



f) Criteri per l'attribuzione del punteggio: relativamente alla voce di cui al punto 5.2.1. Criteri per l'attribuzione del punteggio, della Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010, il punteggio massimo passa da 8 a 10 punti che vengono riconosciuti a una nuova fascia di età, quella da 0 a 3 anni. Vengono inoltre riconosciuti 8 punti alla fascia di età dai 4 ai 18 anni.

Inoltre si attribuiscono 10 punti, indipendentemente dall'età, quando la disabilità è congenita o insorta entro i 14 anni per patologia acquisita e la patologia comporta una invalidità del 100% secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)

Il resto della tabella resta invariata.

g) Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano: rispetto alla deliberazione della Giunta n. 34/30 del 2010 viene modificata la graduazione dei punteggi relativa alla voce 5.2.2 Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano e vengono modificate alcune fasce orarie settimanali. In particolare la prima fascia passa da 0 ore a 0 - 2 ore settimanali di servizi fruiti. A questa nuova prima fascia si riconoscono 15 punti invece dei 12 punti precedenti. La seconda fascia passa da 1 - 7 ore a oltre 2 - 7 ore settimanali di servizi fruiti a cui si riconoscono 12 punti invece di 8. Alla fascia oltre 7 - 12 ore settimanali si riconoscono 8 punti invece di 6. Le altre fasce orarie settimanali e relativi punteggi restano immutate.

h) Carico assistenziale familiare: relativamente al punto 5.2.3 Carico assistenziale familiare della deliberazione della Giunta n. 34/30 del 18.10.2010 viene modificata la graduazione dei punteggi riconoscendo al carico familiare da sopra 23 ore 14 punti invece di 15 e al carico familiare da 23 a 18 ore, 10 punti invece di 8. I punteggi delle fasce residue restano immutati.

i) Particolari situazioni di disagio: relativamente al punto 5.2.4. Particolari situazioni di disagio della Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 il punteggio massimo ottenibile sommando le varie voci delle "Particolari situazioni di disagio" passa da 15 a 11 punti.

Vengono attribuiti 10 punti alla presenza di più persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che presentano il piano personalizzato e 6 punti alle persone con disabilità che vivono sole mentre le altre voci rimangono invariate, salvo presentare, per il riconoscimento dei 4 punti per gravi patologie, la certificazione attestante la grave patologia corredata da esaustiva documentazione medica in sostituzione dell'attestazione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.



L'Assessore informa la Giunta che per il programma 2010 da finanziarsi nel 2011 è prevista l'erogazione aggiuntiva di euro 3.000 come "Assegno di cura" di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007), per i nuclei familiari con almeno due persone con disabilità che hanno il piano personalizzato finanziato.

l) Entità del finanziamento e modalità di compartecipazione: per quanto concerne il punto 6 Entità del finanziamento e modalità di compartecipazione della deliberazione della Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 viene rideterminata in euro 9.000 la soglia ISEE del nucleo familiare al di sotto della quale i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali erogati ai sensi della legge 162/98 sono esentati da ogni forma di riduzione o compartecipazione.

Relativamente alla tabella "B" e alla tabella "C" di cui all'Allegato A della deliberazione Giunta n. 34/30 del 18.10.2010, sono state modificate sia le classi di reddito ISEE sia le relative percentuali di riduzione/compartecipazione sulla base dei corrispondenti redditi e riduzioni applicati nei Programmi precedenti.

L'Assessore, tenuto conto delle parziali modifiche ai criteri illustrati, nel fare presente che si rende necessaria una proroga per la predisposizione dei nuovi piani personalizzati anche per la modifica al 31 dicembre 2010 del possesso del requisito per l'accesso, art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, e conseguentemente per la presentazione da parte dei Comuni dei supporti informatici contenenti le schede riepilogative dei piani personalizzati, propone che:

- sia prorogata al 10 febbraio 2011 la presentazione su supporto informatico delle schede riepilogative dei piani personalizzati da parte dei Comuni;
- siano approvate le parziali modifiche ai criteri per il finanziamento dei piani personalizzati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 del 18.10.2010, riportati in dettaglio negli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione;
- i piani personalizzati delle persone con disabilità del Programma 2009 che hanno presentato il piano anche per il programma 2010 da attuarsi nel 2011 siano prorogati di due mesi;
- di far decorrere dal 1° marzo 2011 l'attivazione dei piani personalizzati di cui alla L. n. 162/1998 relativi al programma 2010 da attivarsi nell'anno 2011.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche Sociali



**DELIBERA**

- di approvare, così come espresso in premessa, le parziali modifiche ai criteri di finanziamento dei Piani personalizzati di cui alla Legge n. 162/1998 approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/30 del 18.10.2010, riportati in dettaglio negli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di dare mandato alla Direzione generale Politiche sociali:
  - a) di prorogare al 10 febbraio 2011 la presentazione da parte dei Comuni delle schede riepilogative su supporto informatico dei piani personalizzati;
  - b) di prorogare al 28 febbraio 2011 la validità dei piani personalizzati delle persone con disabilità del Programma 2009, che hanno presentato il piano anche per il Programma 2010 da attuarsi nel 2011;
  - c) di far decorrere dal 1° marzo 2011 l'attivazione dei piani personalizzati relativi al programma 2010 da attivarsi nell'anno 2011.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci